

Conseguentemente ritengo preferibile il sistema dell'onorevole Corazzini del ricorso in Cassazione, che secondo il nostro ordinamento giudiziario, è quello che regola la competenza, e trattandosi di un ricorso concesso solamente per incompetenza ed eccesso di potere, sarebbe più conforme alle disposizioni da noi vigenti che il ricorso andasse solamente in Cassazione; ma se si dovesse mantenere il ricorso al tribunale, si dovrebbe dire che la sentenza del tribunale è inappellabile, e allora nascerrebbe un'altra questione: è possibile in materia di incompetenza e di eccesso di potere emettere sentenze che non siano soggette all'esame della Corte di Cassazione regolatrice?

Mi pare che non sia possibile, sicchè, in ogni caso anche queste sentenze dichiarate inappellabili saranno soggette al ricorso dinanzi alla Cassazione.

Perciò ritengo che si debba togliere una disposizione che contrasta con tutto il sistema procedurale, e che rimangano gli organismi giuridici così come sono.

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Credo che l'equivoco del collega Carnazza dipenda da questo. Queste Commissioni arbitrali sono regolate dalla legge sui proviviri, e per questa legge vi è solo il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere.

A proposito della legge sulle arvicole, sorse questione se la competenza dovesse essere del tribunale o della Corte di appello, e varie sentenze emesse dalla magistratura dei luoghi dove la legge sulle arvicole si è applicata, sono andate in diverso parere. Alcune hanno ritenuto la competenza del tribunale, altre la competenza della Corte di appello: ecco perchè l'articolo 5 della presente legge, riproducendo un articolo della legge sulla siccità in Puglia, in cui fu chiarito questo equivoco, ripete la formula che il tribunale è competente per l'appello. Se l'appello da queste sentenze delle Commissioni non è esteso al merito, ma solo ai due mezzi dell'eccesso di potere e della incompetenza, è evidente che vi è poi il ricorso alla Cassazione.

CARNAZZA. Allora togliamo questo primo grado di giurisdizione.

MAJOLO. È inutile, perchè il tribunale deciderà della incompetenza e dell'eccesso di potere della Commissione arbitrale e la Corte di Cassazione deciderà a sua volta.

Si possono verificare due casi: che il

tribunale riscontri l'eccesso di potere o l'incompetenza, e allora decide in linea di appello sulla sentenza della Commissione, e la Corte di Cassazione porterà il definitivo parere su questa questione dell'eccesso di potere e della incompetenza: se il tribunale non riscontra l'eccesso di potere o la incompetenza, vi sarà ricorso solamente per questo, e ove la Corte di Cassazione riconoscesse l'eccesso di potere e l'incompetenza, sarebbe il caso di annullamento senza rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole Carnazza, la prego di formulare l'emendamento.

CARNAZZA. Non ho formulato l'emendamento perchè c'era quello dell'onorevole Corazzini. Non comprendo l'utilità di questo giudizio del tribunale solamente sulla incompetenza e sull'eccesso di potere. Sono d'accordo col collega Maiolo che la Corte di Cassazione dovrà esaminare soltanto la questione della incompetenza e dell'eccesso di potere, ma in grado di ricorso di Cassazione contro la sentenza del tribunale, cioè mentre cerchiamo di semplificare il più possibile questo ordinamento, cerchiamo di sottrarre alle lungaggini giudiziarie quanto più si può questa contestazione, diamo, per una materia che ordinariamente è riservata alla sola Corte di Cassazione, un doppio grado di giurisdizione, senza alcuna utilità; per ciò dico che sarebbe preferibile che contro la sentenza della Commissione arbitrale solamente per eccesso di potere e per incompetenza, fosse dato ricorso alla Corte di Cassazione.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Mi permetta, onorevole Carnazza, di farle rilevare anzitutto qual'è la locuzione dell'articolo. Esso dice così: «contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere e per incompetenza». E poi aggiunge: «il ricorso è giudicato dal tribunale». Evidentemente il ricorso di questa seconda preposizione è lo stesso di cui si parla prima, cioè quello per eccesso di potere e per incompetenza.

Questa è l'interpretazione letterale e razionale.

I criteri ai quali è ispirata la disposizione si intendono facilmente.

Per avere una pronta decisione della impugnativa, per rendere più agevole e